

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 17/02/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16/03/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 07/06/2017 un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 31/12/2018. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.399,91, di cui: € 1.970,73 a titolo di oneri di distribuzione pro quota; € 429,17 a titolo di spese d'istruttoria; la corresponsione di interessi legali da giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, confermando l'estinzione del finanziamento in corrispondenza della scadenza della 17° rata mensile, si è difeso argomentando quanto segue: il ricorrente ha già ricevuto quanto di spettanza, ovvero il rimborso secondo il criterio proporzionale lineare delle commissioni di gestione, unico costo soggetto a maturazione e – dunque – retrocedibile; di ritenere non dovuta la retrocessione delle commissioni *upfront*, in quanto non solo contrattualmente destinate alla remunerazione di attività non soggette a maturazione nel tempo ma anche in quanto le previsioni contrattuali che ne contemplavano la non retrocedibilità rappresentavano – all'epoca della stipula – soluzioni contrattuali del tutto conformi all'allora orientamento decisorio dell'ABF; tutte le commissioni *upfront* (ovverosia la commissione di istruttoria e per l'intermediario del credito) sono state poste a remunerazione di attività prodromiche alla stipula e – con particolare riguardo alla commissione per l'intermediario del credito – essa è stata interamente versata al soggetto terzo al quale parte ricorrente si è discrezionalmente rivolta per accedere al credito; di ritenere non applicabile a casi come quello ivi in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trattazione – secondo quanto affermato anche da giurisprudenza civile di merito – la c.d. giurisprudenza *Lexitor*.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

Dal conteggio emerge che il prestito è stato estinto dopo 17 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risulta uno storno interessi al TAN contrattuale applicato pari al 3,60 %, mentre il Taeg è 6,69 %; un "rimborso commissioni di gestione" pari a € 1.332,13. Non è in atti evidenza della quietanza liberatoria. Tuttavia, l'intermediario ha espressamente confermato l'estinzione alla scadenza della diciassettesima rata di rimborso del finanziamento.

Le condizioni contrattuali applicate al contraente ("spese di istruttoria"; "oneri di distribuzione") sono entrambe da ricondurre alla categoria degli oneri *up front*.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza *Lexitor*, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	74,97%

rate pagate	17	rate residue	103	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				500,00	Upfront	74,97%	374,84		374,84
Oneri di distribuzione				2.296,00	Upfront	4,97%	1.721,25		1.721,25
Totale				2.796,00					2.096,09

L'importo come sopra calcolato (€ 2.096,00) arrotondato all'unità inferiore, secondo le disposizioni vigenti, non corrisponde a quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.399,91), posto che quest'ultimo ha invocato l'applicabilità del criterio proporzionale lineare a tutte le voci di costo oggetto d'istanza di retrocessione.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.096,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Fare clic qui per immettere testo.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA